

SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI
DOTTORE COMMERCIALISTA

2013 / 2014

Focus

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA'

Modulo

TRATTAMENTO CONTABILE

MODELLI E CASI PRATICI

Matteo Tonelli

Di regola il rapporto intercorrente tra i valori *attuali*, che il perito esplicita, e quelli contabili, che risultano dalla situazione patrimoniale aggiornata che è stata consegnata, può presentare la seguente caratterizzazione:

1. Valori di stima coincidenti con quelli contabili
2. Valori di stima inferiori a quelli contabili
3. Valori di stima superiori a quelli contabili

Sulla base della predetta tassonomia, la dottrina economico-aziendale e quella giuridica concordano nell'individuare i seguenti comportamenti:

a] in presenza di valori analoghi, la società continua a mantenere i valori di libro nella contabilità;

b] in ipotesi di valori stimati, rispettivamente, più bassi per le attività e più alti per le passività, rispetto a quelli di libro, la società è *tenuta* a recepire tali minori/maggiori valori e a fissare la misura del capitale di trasformazione in corrispondenza del suo valore massimo riconosciuto, ovvero quello peritale;

c] in presenza di valori correnti, rispettivamente, più alti per le attività e più bassi per le passività, rispetto a quelli di libro, la società *potrebbe* recepire tali maggiori valori, oppure dei valori intermedi.

In merito all'ultimo orientamento, in dettaglio, alla società è consentita la *possibilità* (e non l'obbligo) di accogliere gli eventuali plusvalori identificati dal perito; in questo modo, il capitale netto di trasformazione può essere fissato entro un intervallo di tolleranza che assume, come limite inferiore, i valori contabili e come limite superiore, quelli peritali.

Tale orientamento maggioritario, tuttavia, ritiene che il recepimento dei più alti valori peritali, seppur ammesso a livello fattuale, non risponde ad una pratica contabile "corretta" e, pertanto, non appare condivisibile un atteggiamento orientato a trasferire i predetti valori nella contabilità della società; ciò *in favor* della neutralità *economica* dell'operazione, la quale non realizza alcuna modifica sostanziale della combinazione produttiva tale da giustificare la esplicitazione dei plusvalori latenti del patrimonio, ma determina un semplice cambiamento della veste giuridica.

Ne consegue che la perizia dovrebbe avere semplicemente la funzione di verificare l'integrità e la fondatezza del patrimonio aziendale e non quella di individuare i nuovi valori che devono essere obbligatoriamente recepiti nella contabilità e sulla base dei quali fissare la misura del capitale. L'espressione impiegata dal legislatore allorquando recita " *capitale della società* ", come è stato osservato, vorrebbe far riferimento a quella più generica di " *patrimonio* ", consentendo così ai soci di poter fissare *discrezionalmente* la misura del capitale sociale, pur sempre non superiore al limite massimo rappresentato da quello peritale.

L'obbligo di adeguamento al contenuto della perizia sussisterebbe solo nell'ipotesi in cui essa evidenzi un annacquamento dei singoli elementi patrimoniali; in caso contrario, ovvero in presenza di plusvalori latenti, la norma riconoscerebbe solo una *possibilità* di adeguamento ai valori peritali, oppure ai valori intermedi, assumendo quelli di stima quale limite massimo accettabile.

Quanto adombrato può essere schematizzato nel grafico che segue:



In questo modo, la società è libera di fissare l'entità del capitale netto di trasformazione entro l'intervallo sopra evidenziato, purché il valore complessivo non risulti superiore a quello massimo giustificato economicamente, che corrisponde all'ammontare risultante dalla perizia.

Ciò significa anche che, qualora la somma algebrica delle rettifiche operate assuma segno positivo (e, quindi, non vi sia annacquamento) la società sarebbe comunque tenuta a recepire i minusvalori emersi, non potendoli compensare con i plusvalori riconosciuti ad altre poste di bilancio.

Riepilogando, il filone interpretativo prevalente, di matrice prudenziale, ritiene che la perizia abbia la funzione di attestare l'integrità del patrimonio sociale; ciò significa che qualora essa evidenzi plusvalori latenti delle attività, questi non dovrebbero essere recepiti nella contabilità (pur tuttavia riconoscendone la possibilità); diversamente, se emergono minusvalori delle attività o plusvalori delle passività, la società è tenuta ad allinearsi ai valori peritali.

Infine, nell'ipotesi in cui la relazione evidenzi entrambe le fattispecie, occorrerà recepire le sole rettifiche di tipo prudenziale.

Nella seguente tabella di sintesi:

Comportamento contabile: perizia di stima - bilancio di trasformazione (art. 2500 ter c.c.)		
TESI PREVALENTE		
	<i>POSTE PATRIMONIALI ATTIVE</i>	<i>POSTE PATRIMONIALI PASSIVE</i>
Valori contabili = valori di stima	<i>Mantenimento</i> valori contabili	<i>Mantenimento</i> valori contabili
Valori contabili < valori di stima	<i>Possibilità</i> di recepire i valori di stima, i quali assurgono a limite massimo. Auspicato il comportamento <i>prudenziale</i> che adotta i valori contabili	Recepimento <i>obbligatorio</i> dei valori di stima
Valori contabili > valori di stima	Recepimento <i>obbligatorio</i> dei valori di stima, quali unici valori ammissibili e giustificati economicamente	<i>Mantenimento/adequamento</i> dei valori contabili

. Cenni ai principali effetti contabili connessi con la trasformazione

Dalla lettura del precedente paragrafo deriva che, in occasione della trasformazione, se da un lato la società ha l' *obbligo* di recepire i minusvalori emersi in sede estimativa, dall'altro la traslazione degli eventuali plusvalori costituisce una mera possibilità, seppur un simile comportamento contabile non sia raccomandato per i motivi addietro illustrati.

Ferma restando la necessità/possibilità di recepire i predetti valori peritali, occorre domandarsi se tali rettifiche vadano operate nella contabilità della trasformanda, oppure della trasformata. Sotto il profilo contabile non emergono conseguenze di rilievo, poiché tali componenti concorrono (indirettamente) a formare il risultato dell'intero esercizio, a prescindere dall'avvenuta modifica della veste giuridica della società. A tal proposito, giova ricordare che non esiste alcun obbligo normativo civilistico che imponga alla trasformanda la necessità di redigere un bilancio di chiusura che appuri la misura del risultato pertinente alla frazione di esercizio considerato.

La redazione del documento assume però rilevanza fiscale, nella misura in cui rappresenti la base dalla quale pervenire alla determinazione dell'utile o della perdita fiscali del periodo di imposta compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data di trasformazione.

La predetta irrilevanza sostanziale si accompagna anche alla irrilevanza fiscale riconosciuta ai plus/minusvalori peritali. Sul punto, l'art. 170, I comma, TUIR come regola generale precisa che " *la trasformazione delle società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento* ". Sotto il profilo operativo, occorre rinviare all'articolo 110 TUIR il quale dispone che " *il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'art. 85, lettera a) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte (omissis)* ".

Conseguentemente, l'adeguamento ai valori di stima crea un disallineamento tra voci a rilevanza civilistica e quelle a rilevanza fiscale: in termini contabili, questo comportamento si traduce nella rilevazione, in sede di redazione del bilancio ordinario di esercizio, della fiscalità differita connessa con la irrilevanza fiscale dei predetti componenti di reddito che afferiscono ai valori di stima recepiti.

Accogliendo la tesi secondo la quale le rettifiche vanno operate preferibilmente nella contabilità della trasformanda, è possibile fornire la loro tipica annotazione come indicato:

- a) eliminazioni di poste patrimoniali attive e/o passive;
- b) integrazione di poste patrimoniali attive e/o passive;
- c) adeguamenti dei valori contabili delle poste patrimoniali ai valori correnti;

Dal punto di vista operativo, le correzioni verranno effettuate utilizzando il conto transitorio "Rettifiche di trasformazione"; le principali scritture (a libro giornale) da redigere sono le seguenti:

1) eliminazione o rilevazione di minori valori delle attività

Rettifiche di trasformazione	a	Diversi		
	a	Attività (...)		

2) eliminazione o rilevazione di minori valori delle passività

Diversi	a	Rettifiche di trasformazione		
Passività (...)				

3) integrazioni o rilevazione di maggiori valori delle attività

Diversi	a	Rettifiche di trasformazione		
Attività (...)				

4) integrazione o rilevazione di maggiori valori delle passività

Rettifiche di trasformazione	a	Diversi		
	a	Passività (...)		

Successivamente, il conto transitorio "Rettifiche di trasformazione" si spegnerà, con contropartita le poste del netto, le quali concorreranno a formare il patrimonio di trasformazione della trasformanda; le relative scritture sono:

1) determinazione del patrimonio netto di trasformazione della trasformanda

Diversi	a	PNT		
Capitale sociale				
Riserve				
.....				

2] storno del conto transitorio [se presenta segno positivo] con imputazione a PNT

Rettifiche di trasformazione	a	PNT		
------------------------------	---	-----	--	--

Infine, il patrimonio netto di trasformazione dovrà essere imputato, o ripartito, fra capitale sociale e riserve, concorrendo così a formare il nuovo valore del patrimonio della trasformata. La scrittura da redigere è la seguente:

1] imputazione del patrimonio netto di trasformazione

PNT	a	Diversi		
		Capitale sociale		
		Riserve		

. Cenni su casi particolari di trasformazione

- Trasformazione di Società Cooperativa in Società di capitali
- Trasformazione di Associazione Sportiva Dilettantistica in Società sportiva di capitali
- Società di persone con unico socio superstite e trasformazione in Società di capitali Unipersonale

. Caso pratico di trasformazione – analisi e commento

Situazioni patrimoniali allegate